

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ANGELO ALESSANDRI

La seduta comincia alle 12.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti delle Autorità di bacino regionali e interregionali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi, l'audizione di rappresentanti delle Autorità di bacino regionali e interregionali.

Mi scuso con gli auditi per il ritardo, dovuto peraltro al protrarsi della seduta dedicata al dissesto idrogeologico di alcune importanti aree del Paese.

Do la parola ai rappresentanti delle Autorità di bacino regionali e interregionali.

GIORGIO VERRI, *Rappresentante del Coordinamento delle Autorità di bacino regionali e interregionali*. Signor presidente e onorevoli deputati, ringrazio per avere concesso questa audizione. Abbiamo preparato una memoria, che credo sia già in

distribuzione e che mi consentirà di essere più sintetico. La difesa del suolo del nostro Paese trova le proprie origini in epoca moderna, con la legge n. 183 del 1989 che ha radicalmente riformato tutto l'apparato. Una legge che è stata ben attuata, che ha sostanzialmente coperto, con i diversi bacini nazionali, interregionali e regionali, tutto il territorio del nostro Paese e che ha prodotto piani di assetto idrogeologico e quant'altro.

Se si compie una riflessione profonda guardando al futuro, cioè a quanto dovremo fare per l'adempimento della direttiva comunitaria n. 2000/60/CE in materia di acque nonché delle direttive che concernono le acque sotterranee e le alluvioni, dovremmo prendere atto di questa positività di risultati e chiederci perché sussista attualmente una situazione di stallo riferibile alla Parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La questione è semplice da definirsi: la legge n. 183 del 1989, addirittura, aveva sopravanzato tutte le disposizioni normative della Comunità europea in materia, trattando il bacino nella sua interezza, includendo tutti gli aspetti che riguardano la difesa del suolo e la qualità delle acque, l'uso — anche ambientale e paesaggistico — dei corsi d'acqua, nonché la tutela delle acque sotterranee.

Nel 2006 esce il decreto legislativo n. 152, dopo tre anni di lavoro di una specifica commissione. Esce forse frettolosamente, magari si voleva dare un segnale di compimento di un certo lavoro impegnativo svolto in quella legislatura; non a caso — siamo nel 2009 — incombono adesso alcune scadenze, come, ad esempio, per i piani di gestione previsti dalla citata direttiva comunitaria n. 2000/60/CE, e ci troviamo in una fase di stallo. Questo

blocco, su una organizzazione ripartita tra Stato e regioni che funzionava molto bene, deriva dal fatto che la materia trattata, che riguarda la difesa del suolo e il governo del territorio, è di competenza concorrente statale e regionale. Credo quindi che se ne possa uscire solo tramite una leale collaborazione fra Stato e regioni e, sostanzialmente, con un'azione di sussidiarietà.

Sotto tale profilo, abbiamo anche visto che cosa avviene negli altri Paesi europei. Posso citare l'esempio del bacino dell'Elba, che riguarda due Stati, mentre i nostri bacini, salvo alcune precisazioni che farò in conclusione, sono quasi tutti di carattere nazionale.

Ci si può ben immaginare come possa funzionare un'autorità distrettuale che insiste su un bacino che appartiene a due nazioni, la Repubblica Ceca e la Germania, e che in Germania vede tutto un insieme di Stati federali, con proprie specifiche funzioni e competenze.

L'esempio ci porta a dedurre che un'autorità di distretto idrografico deve essere, essenzialmente, un'unità di coordinamento. La direttiva comunitaria n. 2000/60/CE, in effetti, distingue tra le autorità competenti che realizzano i piani e l'autorità di distretto, che ha funzioni di coordinamento. Faccio esempi banalissimi: guardando il caso dell'Elba, che riguarda due Stati, se a livello di distretto (che, in questo caso, sarà un distretto internazionale, come previsto nella normativa) i due Stati decidono che la Repubblica Ceca trattiene un certo quantitativo d'acqua ed è obbligata a rilasciare il resto verso la parte a valle che è la Germania, su questa base le autorità competenti di livello statale o regionale potranno produrre i loro rispettivi piani. Se pensiamo al tema dell'inquinamento, una volta che si è deciso qual è il carico massimo inquinante che la Repubblica Ceca può sversare nell'Elba e indirizzare verso la Germania, a questo punto risulta definito un altro ambito su cui le autorità competenti possono operare.

Nel nostro Paese abbiamo questo assetto meraviglioso della legge n. 183 del

1989, che copre tutto il bacino. Esiste poi l'ipotesi relativa agli otto « famosi » distretti previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, tra l'altro contestati dalle regioni, poiché non sono stati fatti in accordo con queste ultime. Alcuni sono transfrontalieri, nel senso che vanno da un versante all'altro dell'Appennino, mentre l'obiettivo totale, almeno per la qualità, è quello di guardare al mare. In effetti, abbiamo bacini che, sostanzialmente, sversano in due mari.

Si rileva una realtà molto differenziata tra il nord (in cui, dal punto di vista territoriale, prevalgono le autorità nazionali) e il sud (in cui prevalgono le autorità regionali). Se guardiamo anche allo scacchiere numerico, vediamo che sono sei le Autorità di bacino nazionali e, rispettivamente, quindici e undici quelle interregionali e regionali. Queste ultime sono sostenute tramite finanziamenti e personale regionale, il che implica anche un'equa ripartizione degli oneri e degli impegni.

Occorre anche ribadire che le autorità regionali e interregionali sono più vicine alle autonomie locali. Vicinissime alle regioni di cui sono emanazione nonché vicinissime alle province, ai comuni e a tutti gli enti territoriali e consorzi ivi residenti, esse hanno certamente un legame con il territorio molto stretto e fecondo, che consente di realizzare piani che, effettivamente, non trovano poi blocchi ulteriori. Oggi, infatti, bisogna tener conto anche della partecipazione che nasce dal basso. La partecipazione deve iniziare prima ancora di avere un progetto definito, seppur messo in discussione, nei piani di bacino. Queste accortezze vanno prese già al momento di impostare il piano.

Crediamo — l'abbiamo espresso anche con fermezza e nello stesso senso si sono espressi i presidenti delle regioni, nonché il Ministro Prestigiacomo, quando ha sentito le regioni nella riunione tenutasi il 2 febbraio scorso — che l'orientamento sia di procedere all'istituzione di distretti a partire dal concetto di autorità di coordinamento, se non si vuole correre il rischio di

paralizzare ulteriormente il Paese e di subire un procedimento di infrazione europeo.

Le autorità competenti, invece, sono tutte le Autorità che attualmente coprono il territorio e che hanno esperienze operative ormai da quindici anni.

SONIA PAGLIARO, *Rappresentante del Coordinamento delle Autorità di bacino regionali e interregionali*. Vorrei aggiungere alcuni aspetti riguardanti proprio l'assetto attuale delle Autorità di bacino in Italia.

Abbiamo visto che, proprio in funzione dei sistemi fluviali esistenti nel nostro Paese, le Autorità di bacino nazionali sono state create soprattutto nel nord e nel centro, mentre nel Meridione e in parte del centro sono prevalenti sistemi fluviali di dimensioni inferiori, quindi affidati direttamente alla gestione delle regioni. Queste ultime hanno provveduto, di propria iniziativa, a creare Autorità di bacino che mettessero in atto le disposizioni della legge n. 183 del 1989, che ha anticipato le disposizioni della direttiva comunitaria n. 2000/60/CE, oltreché della direttiva riguardante la tutela delle acque sotterranee.

Occorre evidenziare in particolare, come ribadito anche dai presidenti delle regioni durante l'incontro tenutosi con il Ministro Prestigiacoimo il 2 febbraio scorso, che ci sono Autorità di bacino interregionali e regionali che sono state create con leggi regionali e che presentano già configurazioni territoriali e assetti che possono essere riferiti a distretti idrografici. Potrei portarvi l'esempio delle regioni Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Sardegna e Liguria, le quali hanno già provveduto a riunire i propri bacini regionali e interregionali in strutture uniche, in uniche Autorità di bacino dotate anche di un'autonomia operativa nonché, per le interregionali, amministrativa, che le rende in grado di operare direttamente sul territorio in stretto raccordo con le regioni. Queste strutture rappresentano attualmente il braccio operativo tecnico

delle regioni, per ciò che riguarda le materie della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche.

Vorrei portarvi un esempio concernente la gestione delle risorse idriche. Le regioni Basilicata e Puglia hanno riorganizzato i propri bacini idrografici in due Autorità di bacino autonome, che partecipano direttamente alla gestione delle risorse idriche e che sono regolate dall'unico accordo di programma oggi esistente in Italia, stipulato nel 1999 tra queste due regioni e l'ex Ministero delle infrastrutture. Quindi, attualmente, queste due Autorità di bacino, che presentano tutte le caratteristiche di un distretto idrografico, operano anche nella gestione: sono coerenti, sia con i sistemi fisici sia con i sistemi di infrastrutture idriche. Esse operano non solo nella pianificazione e gestione delle risorse idriche, ma anche, contemporaneamente, nel campo della difesa del suolo.

Ebbene, ciò che i presidenti delle regioni hanno richiesto è proprio questo: valorizzare al massimo quello che di positivo già esiste sul territorio nazionale, in termini di strutture già organizzate, tenuto conto degli aspetti territoriali specifici del Paese, per poi procedere eventualmente a una revisione del decreto legislativo n. 152 del 2006 che possa recepire le istanze delle regioni, nel rispetto, naturalmente, delle disposizioni della direttiva n. 2000/60/CE.

Il piano di gestione dei distretti idrografici rappresenta uno strumento importante, che non può essere predisposto da un organismo che, attualmente, non è ancora funzionale (l'autorità di distretto) né, comunque, da un soggetto terzo che, dati i tempi ristretti per la predisposizione del piano (entro dicembre 2009), non sarebbe naturalmente in grado di recepire tutti gli strumenti di pianificazione creati dalle strutture regionali in merito. In tal senso, quindi, è necessario evidenziare l'opportunità, anzi la necessità di una stretta collaborazione, tra lo Stato e quelle strutture regionali che partecipano alla pianificazione delle risorse idriche, nella predisposizione del piano di gestione, così che quest'ultimo possa essere appron-

tato in tempi rapidi, coerentemente con le caratteristiche dei territori. Queste ultime, peraltro, sono patrimonio conoscitivo delle strutture che lavorano sui territori: regioni e Autorità di bacino regionali e interregionali.

Pensiamo che, per la maggior parte, i distretti idrografici, così come attualmente individuati dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, contengono un'Autorità di bacino nazionale che ne ricopre solo in parte il territorio. L'unica Autorità di bacino nazionale che coincide esattamente con un distretto idrografico, attualmente, è quella del Po, mentre tutte le altre Autorità di bacino nazionali si troverebbero ad operare in distretti idrografici costituiti da più territori regionali e in cui operano più Autorità di bacino. Da qui la necessità, appunto, di creare un raccordo forte fra Stato, regioni e Autorità di bacino, affinché si possa pervenire a uno strumento coerente, nei tempi previsti dalla normativa.

Un ultimo aspetto che vorremmo evidenziare, specificamente in materia di difesa del suolo, riguarda ancora il decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede la programmazione triennale degli interventi. Le esperienze in materia, assommate dalle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, evidenziano che programmazioni di ampio respiro temporale possono riguardare le infrastrutture che definiremmo « strategiche », cioè di grande rilievo e grande impatto sul territorio.

Tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio nonché del frequente ripetersi di movimenti franosi e di fenomeni di esondazione, è necessario porre l'attenzione sulla necessità di una programmazione annuale degli interventi, a supporto dei piani di bacino.

Date le caratteristiche degli eventi di dissesto idrogeologico, è necessario procedere a un continuo aggiornamento dei programmi di intervento, proprio per essere rispondenti alle esigenze del territorio. Questo è uno degli aspetti che riteniamo fondamentali nella programmazione degli interventi.

GIORGIO VERRI, *Rappresentante del Coordinamento delle Autorità di bacino regionali e interregionali*. Se il presidente me lo consente, vorrei aggiungere che sussiste un aspetto, riguardante i bacini dei distretti idrografici internazionali, che era stato affrontato nella prima stesura del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che poi, invece, non è stato ripreso nell'attuale versione del decreto legislativo. Alcune parti del Paese, il nord-est in particolare e il nord in generale, presentano bacini transfrontalieri. Vi porto un esempio che riguarda proprio la mia regione, il Friuli-Venezia Giulia: il fiume Isonzo ha due terzi del proprio bacino nel territorio sloveno e solamente un terzo nel territorio italiano. Occorrerebbe forse riconsiderare, anche per obblighi internazionali, la costituzione di questi distretti.

Vi porto un altro esempio restando sempre nella mia regione: il fiume Timavo nasce in Slovenia, attraversa la provincia in terra di Trieste e infine sfocia nell'alto Adriatico. In montagna, vicino a Tarvisio, abbiamo un piccolo bacino che fa parte del Danubio, tant'è che esiste una comunità del Danubio. Esistono anche altre realtà; ad esempio in provincia di Bolzano nasce l'affluente Drava, mentre in Lombardia un piccolo corso d'acqua alimenta l'Inn.

Penso che questi aspetti dovrebbero essere oggetto di un intervento normativo, nel momento in cui si pensasse di andare alla revisione del decreto legislativo n. 152 del 2006, quantomeno in virtù degli obblighi internazionali espressamente previsti dalla direttiva comunitaria n. 2000/60/CE.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano porre quesiti e formulare osservazioni.

FRANCESCO NUCARA. Il discorso che ho ascoltato questa mattina dai due rappresentanti delle Autorità di bacino mi è sembrato molto interessante. Sono un cultore della legge n. 183 del 1989, ma non altrettanto, forse, dei provvedimenti successivi.

Ebbene, uno dei problemi che ci poniamo svolgendo queste audizioni sono i rapporti tra le Autorità di bacino e le regioni. Nella gerarchia dei valori espressi, vi dico subito che personalmente sono per le Autorità di bacino. Credo che le Autorità di bacino, gerarchicamente, dovrebbero stare al di sopra delle regioni, poiché hanno una visione del territorio diversa. Inoltre, come abbiamo sentito, dobbiamo gestire problemi interregionali e addirittura internazionali.

Mi pare un pasticcio far sì che, all'interno di un bacino, coesistano distretti idrografici e Autorità di bacino che hanno le stesse competenze. È inutile costituire le Autorità di bacino, se nella stessa regione insistono già due o tre autorità che dovrebbero essere gerarchicamente inferiori, ma che detengono le stesse competenze.

La prima domanda che vorrei porvi riguarda, dunque, il rapporto fra Autorità di bacino e regioni. Le regioni, spesso (probabilmente per ragioni storiche), tendono a mettere da parte le Autorità di bacino, come se si trattasse di un proprio ufficio e non di un'autorità con competenze e responsabilità proprie. Difatti, quando si verifica qualche disastro, pensiamo subito alle Autorità di bacino e alle sue inadempienze, non certo all'ufficio dell'assessore all'ambiente della regione.

Mi preme, inoltre, sottolineare il persistere di un continuo conflitto tra Stato, regioni e Autorità di bacino. Ebbene, la nostra Costituzione, pur modificata, all'articolo 117, lettera s), stabilisce che è competenza dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Quindi, nessuno meglio delle Autorità di bacino può riferirsi a questo articolo e a questo comma della Costituzione.

L'audizione di questa mattina per me è stata veramente importante, dal momento che da quanto avete detto possiamo trarre spunti per valutare la possibilità, oltre che la necessità, di apportare qualche modifica legislativa.

SONIA PAGLIARO, *Rappresentante del Coordinamento delle Autorità di bacino regionali e interregionali*. Onorevole Nucara, ho apprezzato particolarmente le sue considerazioni. Purtroppo, vorrei sottolineare che la difesa del suolo rientra oltre che nella tutela dell'ambiente anche nel governo del territorio (*Commenti del deputato Nucara*)..., per cui dovrebbe essere rafforzato il senso di compartecipazione. Lo Stato deve svolgere funzioni — che sono fondamentali — di indirizzo e coordinamento a livello nazionale. Le regioni devono avere, però, la possibilità di intervenire attivamente nel processo, proprio perché legate al territorio. Auspicio per questo una maggiore compartecipazione di Stato e regioni, anche se capisco perfettamente la posizione espressa dall'onorevole Nucara.

PRESIDENTE. Nel ringraziare i rappresentanti delle Autorità di bacino regionali e interregionali, dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

*Licenziato per la stampa
il 13 marzo 2009.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

1 LA L.183/89 E LE ATTIVITÀ DELLE AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALI E REGIONALI

La L.183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e s.m.i. ha costituito, all'atto della sua promulgazione, uno strumento normativo innovativo in quanto comprende, integra e coordina in un sistema organico disposizioni volte alla difesa del suolo, alla tutela ed uso razionale e sostenibile delle risorse suolo, acqua ed ambiente, inquadrati in ambiti territoriali consoni alle caratteristiche fisico-ambientali del territorio. La L. 183/89:

- ha individuato il bacino idrografico quale unità fisica di riferimento da porre alla base delle attività di pianificazione, programmazione ed attuazione delle misure strutturali e non strutturali per la difesa del suolo, per la tutela ed uso razionale delle risorse idriche e per la tutela ambientale;
- ha delineato azioni e strumenti necessari per fronteggiare con coerenza le problematiche connesse alla mitigazione e/o prevenzione del rischio idrogeologico (frane ed alluvioni) e dei processi di erosione e degrado dei suoli, alla difesa e valorizzazione delle aree costiere, alla disciplina delle attività estrattive, alla tutela delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, alla gestione razionale delle risorse idriche, alla tutela dei sistemi ambientali;
- ha individuato nel Piano di Bacino lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale pianificare e programmare organicamente le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio. Al Piano di Bacino è stato pertanto attribuito il carattere di piano territoriale di settore, con il compito di indirizzare e coordinare gli strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali e sub-regionali in materia di uso del suolo e delle acque, di tutela dell'ambiente, di sviluppo economico. L'articolazione del Piano di Bacino in Piani Stralcio relativi a settori funzionali, predisposti in fasi sequenziali ed interrelate, ha consentito di porre in essere strumenti di pianificazione dinamici, adattabili all'evoluzione delle caratteristiche dei sistemi fisici ed antropici;
- ha affidato allo Stato, alle Regioni, agli Enti Locali e territoriali, ciascuno per le rispettive competenze, l'attuazione delle disposizioni necessarie al raggiungimento delle finalità previste dalla legge.

La L. 183/1989, in relazione alle caratteristiche fisiche del territorio italiano ha suddiviso i bacini idrografici presenti sul territorio nazionale in bacini di rilievo nazionale (11), interregionale (18) e regionale, istituendo nei bacini nazionali le Autorità di Bacino nazionali; nei bacini di rilievo interregionale e regionale le competenze in materia di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche è stata affidata alle Regioni. Queste ultime hanno provveduto, a tal fine, ad organizzare, singolarmente o d'intesa con le regioni limitrofe, strutture di diretta emanazione regionale - le Autorità di Bacino interregionali e regionali - per la gestione unitaria dei bacini idrografici di competenza.

Pertanto ad oggi operano sul territorio nazionale due distinti modelli organizzativi delle Autorità di Bacino (Fig.1):

- in Italia settentrionale ed in parte anche nell'Italia centrale e meridionale, per la presenza di bacini idrografici di maggiore estensione, si è sviluppato prevalentemente il sistema delle Autorità di Bacino nazionali (**n. 6 Autorità di Bacino nazionali**: AdB del Po; AdB dell'Adige; AdB. dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione; AdB dell'Arno; AdB del Tevere; AdB dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno). A queste è stata aggiunta l'Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio (che opera però in un bacino di rilievo regionale). Le Autorità di Bacino nazionali si configurano come strutture di diretta emanazione statale, operanti in bacini di estensione interregionale, dotate di organi di governo costituiti anche dai rappresentanti delle regioni interessate;
- in gran parte dell'Italia meridionale ed in parte nell'Italia centrale e settentrionale si è sviluppato prevalentemente il sistema delle Autorità di Bacino interregionali e regionali, per la presenza di bacini idrografici di minore estensione, gestiti direttamente dalle Regioni (**n.11 Autorità di Bacino Interregionali**: AdB del Lemene e dei fiumi Fissero, Tartaro e Canal Bianco; AdB del Reno; AdB del Tronto; AdB del Magra; A del Bacino Regionale dell'Ombro e del Bacino Interregionale del Fiora; AdB dei Fiumi Marecchia e Conca; A dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro; AdB dei Fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore; AdB Basilicata; AdB del Sele; AdB

della Puglia; n. 15 **Autorità di Bacino Regionali**: AdB del Friuli Venezia Giulia; AdB del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza; A dei Bacini Romagnoli; AdB della Liguria; AdB Toscana Costa; AdB Toscana Nord; AdB delle Marche; AdB del Lazio; AdB della Campania Destra Sele; AdB del Sarno; AdB della Campania Sinistra Sele; AdB Nord Occidentale della Campania; AdB della Calabria; AdB della Sicilia; AdB della Sardegna).

E' bene evidenziare che le Autorità di Bacino interregionali e regionali operano in più della metà (53%) del territorio nazionale (Fig.1) e si avvalgono di personale dipendente delle stesse Autorità di Bacino interregionali/regionali o comandato dalle Regioni, con costi di funzionamento sostenuti interamente dalle Regioni.

Alcune Regioni (Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria) hanno già provveduto ad organizzare i bacini regionali e/o interregionali dei rispettivi territori in unità amministrative di area vasta, con estensioni coincidenti nella maggior parte dei casi con quelle dei territori regionali. Tali strutture sono attive in ambiti territoriali già dotati di un'organizzazione rispondente ai criteri fissati dalla Direttiva 2000/60 per i Distretti Idrografici¹; inoltre il processo organizzativo delle stesse ha tenuto conto anche dei complessi sistemi idrici primari di accumulo e di adduzione (ad es. la riorganizzazione dei bacini idrografici regionali ed interregionali della Basilicata e della Puglia in due unità amministrative - AdB della Basilicata e AdB della Puglia - è stata realizzata in attuazione dell'Accordo di Programma per la gestione delle risorse idriche condivise tra Basilicata, Puglia ed ex Ministero delle Infrastrutture).

Le Autorità di Bacino interregionali e regionali operano, inoltre, in ambiti territoriali di dimensioni tali da poterne consentire la gestione e da garantire interventi diretti ed immediati sul territorio.

Tutte le Autorità di Bacino interregionali e regionali si sono dotate di Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, di Piani Stralcio del Bilancio idrico e del Deflusso Minimo Vitale e, in funzione delle disponibilità finanziarie e delle dotazioni organiche, hanno attivato le procedure per la redazione di altri Piani stralcio del Piano di Bacino (tra i quali il Piani stralcio per la difesa delle aree costiere dal rischio di erosione, Piani stralcio per la tutela ambientale) ed hanno avviato regolare attività di Polizia Idraulica per la prevenzione e mitigazione del rischio di alluvione. Alcune Autorità di Bacino sono direttamente coinvolte nei processi gestionali delle risorse idriche (ad es. l'Autorità di Bacino della Basilicata e della Puglia fanno parte del Comitato di Coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di Programma stipulato tra Basilicata, Puglia e l'ex Ministero delle Infrastrutture nell'agosto 1999 per la gestione delle risorse idriche condivise e delle infrastrutture idriche primarie a servizio delle due regioni).

Le Autorità di Bacino interregionali e regionali, in virtù delle conoscenze ed esperienze maturate nella difesa del suolo e della programmazione delle risorse idriche, hanno costituito e costituiscono, ancora oggi, per le Regioni importanti strutture operative per l'individuazione e la programmazione degli interventi necessari alla mitigazione delle situazioni di rischio idrogeologico, dei processi di erosione della costa (in particolare in concomitanza di situazioni emergenziali derivanti da eventi meteorologici di particolare intensità) e per la programmazione degli interventi per la mitigazione e prevenzione delle situazioni di crisi idrica connesse al verificarsi degli eventi siccitosi.

Il patrimonio di conoscenze, dati, informazioni ed esperienza dei sistemi di pianificazione del suolo e delle acque, che le Autorità di Bacino interregionali e regionali hanno ad oggi costruito, costituisce uno strumento imprescindibile per il governo dei processi di assetto idrogeologico e della risorsa idrica. Gli strumenti di pianificazione delle Autorità di Bacino interregionali e regionali sono frutto di un'attività permanente di verifica, revisione ed aggiornamento, in accordo con la dinamica propria del territorio e rappresentano, oggi, un riferimento costante e centrale per le tematiche della pianificazione e gestione della difesa del suolo e delle acque in ambito regionale e locale, indirizzando gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore

¹ La Direttiva 2000/60 e le Linee Guida "Identification of River Basin Districts in Member States - Overview, criteria and current state of play" (implementate nella Common Strategy on the Implementation of the Water Framework Directive, 2002) fissano pochi ma validi criteri per la delimitazione dei Distretti idrografici. La Direttiva 2000/60 stabilisce che i Distretti idrografici possono essere costituiti da un bacino idrografico o derivare dall'accorpamento di bacini idrografici di dimensioni minori a bacini di dimensioni maggiori, contraddistinti da caratteristiche fisico-ambientali, climatiche, socioeconomiche compatibili (le acque sotterranee e le aree costiere vengono successivamente assegnate al distretto idrografico più consono al fine di salvaguardare l'integrità dei sistemi fisico-ambientali), procedendo nel contempo ad un processo di semplificazione amministrativa.

verso forme d'uso del suolo e delle acque compatibili con le caratteristiche dei sistemi fisici e con le condizioni di rischio fisico ed antropico. Le Autorità di Bacino regionali ed interregionali hanno garantito e garantiscono una dinamica azione di concertazione con le Regioni, gli Enti locali, gli *stakeholders* ed i cittadini nell'espletamento delle proprie attività.

2 IL RUOLO DELLE REGIONI E DELLE AUTORITÀ DI BACINO REGIONALI ED INTERREGIONALI NELLA DIFESA DEL SUOLO E NEI PROCESSI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVA 2000/60/CE E DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE

Nel suo complesso l'apparato normativo della L.183/89 nel rispetto delle competenze e dell'azione concorrente tra Stato e Regioni, fissate dalla riforma del Titolo V della Costituzione, aveva portato ad un sistema di pianificazione e gestione in materia di difesa del suolo e di acque articolato e ben radicato sul territorio, ed aveva già anticipato e reso operativi gran parte dei principi cardine della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, oltre che della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, che l'Italia si avvia a recepire.

Per rendere maggiormente aderente tale sistema con le disposizioni della Direttiva 2000/60 e della Direttiva 2007/60 è però necessario procedere ad una forte azione di coordinamento tra Stato e Regioni, tra le strutture ministeriali e le Autorità di Bacino al fine di pervenire a strumenti di pianificazione redatti secondo criteri omogenei in ambito nazionale e corredati da normative di attuazione fondate su principi condivisi e su prescrizioni, vincoli e norme d'uso comuni.

Anche l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, conclusasi nel 1998, effettuata dal Comitato paritetico della XIII Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera aveva riconosciuto con giudizio unanime la validità dell'impianto complessivo della L.183/89, che aveva consentito di acquisire un patrimonio di conoscenze e di mettere in atto iniziative, che meritavano di essere potenziate ma non disperse, evidenziando altresì:

- la necessità di una reale attuazione del principio di sussidiarietà delle azione di Stato e Regioni, da attuare mediante un'azione di decentramento delle funzioni con valorizzazione dei compiti delle Regioni e degli Enti locali e preservazione a livello centrale del ruolo di indirizzo e coordinamento;
- il superamento della distinzione tra bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale pervenendo anche a riorganizzazioni funzionali degli stessi;
- la necessità di organi di governo delle autorità di bacino che fossero *“espressione prevalente e precipua” delle istituzioni regionali e locali del bacino in adesione ai principi di sussidiarietà e territorialità, prevedendo una rappresentanza dello Stato unitaria e con piena delega, per assicurare unicità di indirizzi e gli interessi nazionali;*
- il rafforzamento finanziario e funzionale delle Autorità di Bacino al fine di incrementarne l'operatività.

Il D.L.gs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, che costituisce nella sua Parte Terza il testo normativo di riferimento per le materie della difesa del suolo e della pianificazione/gestione delle risorse idriche, finalizzato alla trasposizione delle disposizioni della Direttiva 2000/60 nel contesto normativo italiano, pur recependo al suo interno l'impianto normativo della L.183/89 ha sostanzialmente modificato l'assetto e le competenze in materia di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche introdotto dalla preesistente normativa, in quanto **ha disposto la ripartizione del territorio nazionale in otto Distretti Idrografici** (art.64, dei quali sette costituiscono veri e propri macrodistretti multiregionali, Fig. 2), **la soppressione delle esistenti Autorità di Bacino ed il trasferimento delle relative funzioni alle Autorità di Distretto** (art.63). A queste ultime sono preposti organi di governo in cui è preponderante la rappresentanza ministeriale rispetto a quella delle Regioni. Il decreto attribuisce, inoltre, maggiori prerogative allo Stato nelle attività di programmazione, finanziamento e controllo degli interventi e di previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico oltre che nella gestione delle risorse idriche. Il sistema organizzativo dei Distretti Idrografici e delle Autorità competenti introdotto dal D.L.gs 152/2006 limita le prerogative delle Regioni in materia di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche;

l'istituzione di Distretti Idrografici di rilevanti estensioni areali e l'individuazione di un'unica Autorità competente al suo interno con conseguente soppressione delle Autorità di Bacino oggi operanti sul territorio nazionale limita fortemente la possibilità di azioni immediate e dirette sul territorio soprattutto nelle fasi emergenziali conseguenti ad eventi meteorologici di particolare intensità (per intense precipitazioni meteoriche o per siccità).

Le Regioni hanno richiesto in più occasioni la modifica della Parte Terza del Decreto del D.L.gs 152/2006 per via della circostanza che sia la "difesa del suolo" sia il processo di individuazione dei Distretti Idrografici e delle Autorità competenti sono da inquadrare, comunque, nella materia inerente il "governo del territorio" che, unitamente alla materia del governo delle risorse idriche, sono oggetto di potestà legislativa concorrente (articolo 117 della Costituzione e Titolo III del D.L.gs 112/1998). Tale principio è ripreso nel quadro normativo europeo in materia di risorse idriche, che evidenzia la necessità che gli Stati membri e le Regioni all'interno dei singoli Stati svolgano un ruolo attivo nella programmazione e gestione delle risorse idriche nei propri territori, regolando su basi negoziali e di cooperazione l'uso delle stesse; la stessa Direttiva 2007/60 fa esplicito riferimento alla necessità di assicurare un elevato livello di flessibilità a livello locale e regionale in particolare per quel che riguarda l'organizzazione e la responsabilità delle autorità nell'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di gestione dei rischi di alluvione.

I Presidenti delle Regioni, in occasione dell'incontro promosso dal Ministro dell'Ambiente On. Stefania Prestigiacomo il 2 febbraio u.s. al fine di pervenire all'individuazione di un sistema condiviso di governance dei Distretti Idrografici, hanno ribadito ancora una volta la necessità di un coinvolgimento diretto delle strutture regionali nei processi di pianificazione e gestione del suolo e delle acque, attivando nel contempo un sistema di raccordo diretto tra Stato e Regioni al fine di pervenire ad indirizzi ed azioni coordinate in ambito nazionale e regionale ed a scala di Distretto idrografico. Nel corso dell'incontro le Regioni hanno, inoltre, avanzato la richiesta di una revisione dei Distretti Idrografici individuati dal D.L.gs 152/2006, procedendo d'intesa tra Stato e Regioni ad una riorganizzazione dei bacini idrografici e delle Autorità di Bacino operanti sui loro territori al fine di pervenire a soluzioni organizzative degli stessi più vicine alle esigenze dei territori regionali, di conferire ai Distretti dimensioni areali tali da poterne consentire la gestione, ma ugualmente rispondenti alle disposizioni delle Direttive 2000/60 e 2007/60 ai fini della gestione integrata delle acque, del suolo e dei rischi di alluvione.

Appare evidente che una piena ed efficace attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di difesa del suolo, di gestione del rischio di alluvione, di pianificazione e gestione integrata delle risorse idriche può essere attuata solo attraverso un processo di revisione del D.L.gs 152/2006 che confluisca nell'individuazione di un sistema organizzativo dei Distretti Idrografici e delle Autorità competenti imperniato sui principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra Stato e Regioni al fine di poter essere rispondente all'assetto amministrativo del paese, preservando e migliorando quanto già posto in essere dallo Stato e dalle Regioni in attuazione della L.183/89.

In tal senso è bene ricordare che la Legge delega 308/2004 individuava tra le disposizioni guida alla formulazione dei decreti legislativi di riorganizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo, di gestione delle risorse idriche e di recepimento della Direttiva 2000/60, e quindi dello stesso D.L.gs 152/2006:

- il rispetto delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali così come definite dall'art.117 della Costituzione, dalla L.59/97, dal D.L.gs 112/98;
- la riaffermazione del ruolo delle Regioni nell'attuazione dei principi e delle direttive da recepire;
- l'obbligo di rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolavano il conseguimento della piena operatività degli organismi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e risanamento del suolo e del sottosuolo;
- la valorizzazione del ruolo svolto dagli organi misti statali e regionali.

L'attuazione di tali disposizioni presuppongono una forte azione di cooperazione e di coordinamento dello Stato e delle Regioni nei processi di pianificazione e gestione integrata del suolo e delle acque che può essere attuata attraverso:

- un processo di razionalizzazione, laddove necessario, del sistema organizzativo delle Autorità di Bacino oggi operanti;
- l'attribuzione a tutte le Autorità di Bacino di un organo di governo in cui siano rappresentati le

Regioni interessate e lo Stato (quest'ultimo attraverso una rappresentanza unitaria). Occorre ad ogni modo garantire alle Regioni, attraverso le proprie strutture operative, la possibilità di essere artefici dirette dei processi di pianificazione e gestione del suolo e delle acque nell'ambito dei propri territori, attribuendo allo Stato azioni di indirizzo e coordinamento mirate a raccordare le politiche regionali in materia di difesa del suolo e di risorse idriche in ambito nazionale ed a pervenire a strumenti di pianificazione redatti secondo criteri omogenei in ambito nazionali e corredati da normative di attuazione fondate su principi condivisi e su prescrizioni, vincoli e norme d'uso comuni.

Le Autorità di Bacino interregionali e regionali ritengono che, in sede di revisione della Parte Terza del D.L.gs 152/2006, il sistema organizzativo dei Distretti Idrografici introdotto da tale Decreto debba essere sostanzialmente modificato, in quanto l'individuazione di macrodistretti di notevoli dimensioni areali (dai 36000 kmq del Distretto dell'Italia Centrale ai 68000 kmq del Distretto dell'Italia meridionale) ed il trasferimento delle competenze in materia di pianificazione del suolo e delle acque dalle Autorità di Bacino interregionali e regionali oggi operanti alle Autorità di Distretto comporterà seri problemi di gestione del territorio, in quanto le Autorità di Distretto, così come configurate dal D.L.gs 152/2006, non potranno in alcun modo assicurare azioni immediate e dirette sul territorio, soprattutto nelle fasi emergenziali connesse a dissesti idrogeologici.

E' necessario quindi che la revisione della disciplina dei Distretti Idrografici e delle Autorità competenti tenga conto della proposta organizzativa formulata dai Presidenti delle Regioni al Ministro dell'Ambiente On. Stefania Prestigiacomo nel corso dell'incontro tenutosi il 2 febbraio u.s..

I Presidenti delle Regioni (o Assessori delegati) hanno di fatto evidenziato che nel processo di revisione del sistema organizzativo dei Distretti Idrografici occorre innanzitutto recuperare e valorizzare il sistema delle Autorità di Bacino interregionali e Regionali già dotate di un'organizzazione rispondente a quella prevista dalla Direttiva 2000/60 per i Distretti Idrografici. In particolare Regioni dell'Italia centro meridionale quali Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Molise, Abruzzo, hanno già provveduto con proprie leggi regionali ad organizzare Autorità di Bacino interregionali o regionali mediante aggregazione di bacini regionali ed interregionali, contraddistinti da caratteristiche fisico-ambientali, climatiche, socioeconomiche compatibili, tenuto conto anche del sistema di infrastrutture idriche. Il tal senso è emblematico l'esempio della costituzione dell'Autorità di Bacino della Basilicata e dell'Autorità di Bacino della Puglia derivanti dall'aggregazione in due unità amministrative autonome del sistema dei bacini idrografici lucani e pugliesi, effettuata dalle Regioni Basilicata e Puglia ai fini dell'attuazione dell'Accordo di Programma tra Basilicata, Puglia ed ex Ministero delle Infrastrutture per la gestione delle risorse idriche e dei sistemi di infrastrutture idriche primarie condivise. Tali strutture sono dotate già di autonomia amministrativa e funzionale ed operano in ambiti territoriali di estensioni areali tali da consentirne la gestione.

E' bene evidenziare che le Autorità di Bacino interregionali e regionali già dotate di strutture organizzative e territoriali rispondenti a quelle previste per i Distretti idrografici presentano estensioni areali in linea con quelle di molti Distretti idrografici costituiti in altri paesi europei (cfr. i dati relativi ai Distretti idrografici in Europa contenuti nelle Linee Guida di implementazione della Direttiva 2000/60)

In subordine, qualora lo Stato e le Regioni pervenissero di comune intesa ad una riconferma dei macrodistretti previsti dal D.L.gs 152/2006 (con opportune revisioni laddove la presenza di un distretto pilota interrompe la continuità fisica di un altro distretto idrografico), occorrerà attribuire ai Distretti Idrografici un sistema di governance fondato sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, salvaguardando e valorizzando al loro interno l'attività delle Autorità di Bacino interregionali e regionali.

A tal fine è essenziale considerare i Distretti Idrografici di cui all'art. 64 del D.L.gs 152/2006, quali "areali di coordinamento delle attività di pianificazione, programmazione e gestione dei sistemi acque e suolo", in cui operano direttamente le Regioni, attraverso proprie strutture operative, attribuendo ai Distretti un "Organo di Governo" a composizione mista, statale e regionale, per il raccordo delle politiche in materia di difesa del suolo e di risorse idriche in ambito nazionale, regionale e distrettuale.

Questo sistema organizzativo prevede che:

1. le Autorità di Bacino (nazionali, interregionali e regionali) costituiscono nell'ambito del Distretto Idrografico di appartenenza le cosiddette "Autorità competenti" all'attuazione delle

disposizione della Direttiva 2000/60 in ossequio a quanto previsto dalla Direttiva e dalle Linee guida per l'implementazione della stessa²;

2. **tra le Autorità competenti è individuata l'Autorità di Bacino con ruolo di coordinamento** (tale compito può essere assegnato alle Autorità di Bacino nazionali operanti in ciascun Distretto Idrografico), al fine di garantire uniformità di contenuti ed obiettivi dei Piani di Bacino redatti dalle Autorità di Bacino di diretta emanazione regionale operanti nel Distretto e di coordinare la tempistica della loro predisposizione. L'Autorità di Bacino con ruolo di coordinamento potrebbe procedere alla redazione del Piano di Distretto sulla base dei Piani di Bacino redatti dalle strutture di diretta emanazione regionale operanti nel Distretto. Questi ultimi si configurerebbero quali Piani Stralcio del Piano di Distretto, nei quali è già stata operata una sintesi degli strumenti di pianificazione del suolo e delle acque predisposti in ambito regionale e locale;
3. laddove è necessaria una riorganizzazione/razionalizzazione delle Autorità di Bacino operanti sul territorio regionale, **le Regioni provvederanno a costituire nel proprio territorio un'unica Autorità di Bacino**, previa soppressione di quelle preesistenti;
4. L'"Autorità di Governo" del Distretto Idrografico, "organo misto Stato-Regione", è costituita dai Presidenti delle Regioni presenti in ciascun Distretto Idrografico e dal Ministero dell'Ambiente in rappresentanza delle prerogative dello Stato. L'Autorità di Governo del Distretto potrebbe avvalersi delle strutture delle Autorità di Bacino con ruolo di coordinamento per l'espletamento delle attività di Segretaria.

Il sistema di Governance dei Distretti Idrografici proposto comporta indubbiamente notevoli vantaggi, quali:

- **far riferimento, senza sopprimerle, a strutture organizzate** (Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali), già operanti nei settori della difesa del suolo e delle risorse idriche su scala di bacino idrografico, come previsto dalla Direttive 2000/60, dalle Linee guida per la sua implementazione oltre che dalla Direttiva 2007/60 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione (che dovrà essere formalmente recepita nel sistema normativo nazionale);
- **beneficiare del patrimonio conoscitivo e delle esperienze acquisite dalle Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali**, strutture, tra l'altro, in grado di attivare maggiori scambi e sinergie tra tutti i soggetti coinvolti nelle azioni di governo del suolo e delle acque in ambito nazionale, regionale, locale;
- **utilizzare strutture che operano in ambiti territoriali** già rispondenti ai criteri dettati dalla Direttiva 2000/60 per i Distretti Idrografici, **ma di dimensioni areali tali da poterne consentire la gestione**;
- **garantire l'immediata operatività nei Distretti Idrografici** per la disponibilità di strutture già organizzate (risorse umane, organizzative e finanziarie);
- **evitare costi aggiuntivi a carico delle finanze dello Stato, in quanto le spese di gestione delle strutture delle Autorità di Bacino interregionali e regionali esistenti continuerebbero ad essere sostenute dalle Regioni**;
- **consentire una rapida ed efficace attuazione delle disposizioni delle Direttive 2000/60 e 2007/60.**

² La Direttiva 2000/60 e le Linee Guida evidenziano a riguardo che nell'ambito di un singolo Distretto idrografico possono operare più Autorità competenti, con le funzioni di coordinamento affidate ad una di esse. Al riguardo le linee guida chiariscono che nella designazione delle Autorità competenti dovrebbero essere coinvolte strutture esistenti al fine di utilizzare al meglio le esperienze acquisite, di creare sinergie di azione e di evitare costi aggiuntivi.

3 I PIANI DI BACINO DELLE AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALI E REGIONALI, IL PIANO DI GESTIONE DEI DISTRETTI IDROGRAFICI ED IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE

I provvedimenti normativi in corso di definizione ai fini della conversione in legge del D.L. 208/2008 “Misure Straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione civile” e per la predisposizione dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici in attuazione delle disposizioni della Direttiva 2000/60 dovrebbero ispirarsi al principio di compartecipazione dello Stato e delle Regioni al processo di elaborazione di questo importante strumento di pianificazione, in virtù dei notevoli risvolti che questo riveste in termini di gestione delle risorse idriche, di tutela dell’ambiente, di sviluppo sociale ed economico dei territori regionali e dei costi che dovranno essere sostenuti dai cittadini di ciascuna regione per la gestione e tutela delle acque.

In tal senso **il raccordo degli obiettivi del Piano di Gestione dei Distretti idrografici ed il coordinamento dei programmi di misure per la gestione e tutela delle risorse idriche da adottare a scala di Distretto in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2000/60 necessita in via prioritaria di un’intesa forte tra Stato e Regioni** nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di tutela dei corpi idrici, **che dovrà quindi tradursi nella partecipazione diretta delle Regioni, attraverso le proprie strutture, al processo di predisposizione del Piano di Gestione.**

D’altro canto, in considerazione dei tempi ristretti previsti per la redazione dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici (entro dicembre 2009 in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2000/60) e della loro valenza, appare poco plausibile che la predisposizione del Piano di Gestione di Distretti Idrografici multiregionali di nuova istituzione (non ancora operativi), possa derivare da rapide operazioni di “assemblaggio” o di “reinterpretazione” di strumenti di pianificazione predisposti da diverse strutture regionali, effettuata da soggetti terzi che non hanno conoscenza diretta dei territori regionali, dei sistemi fisici e delle problematiche che li interessano.

E’ pertanto indispensabile, al fine di pervenire nei tempi previsti alla redazione dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici, far leva sulle Autorità di Bacino Interregionali e Regionali, che operano in stretto raccordo con le Regioni e che sono dotate del patrimonio conoscitivo necessario alla redazione dei piani ed alla valutazione economica delle misure connesse all’uso ed alla tutela delle risorse idriche.

Operazioni di sintesi, di coordinamento di obiettivi e di misure per la pianificazione, gestione e tutela delle risorse idriche in sistemi di area vasta multiregionali, e valutazioni economiche delle misure adottate per la tutela e gestione delle risorse idriche possono essere realizzati con coerenza, efficacia e rapidità solo attraverso una fattiva compartecipazione delle strutture statali e regionali preposte a tali compiti. Questo aspetto riveste particolare rilievo in quanto il Piano di Gestione, per il suo significato e per i suoi contenuti, è destinato a incidere in maniera determinante sulla gestione delle risorse idriche in ambito regionale ed interregionale, sullo sviluppo sociale e sulle attività economiche delle regioni, sull’accesso ai fondi comunitari per le politiche di coesione, sulla programmazione delle politiche agricole.

Si confida, pertanto, che gli strumenti normativi che verranno adottati a breve ai fini dell’attuazione organica delle disposizioni comunitarie in materia di pianificazione e gestione delle risorse idriche superficiali e sotterranee riescano a concretizzarsi in sistemi gestionali efficienti, condivisi tra Stato e Regioni, che vedono la partecipazione diretta delle strutture regionali ai processi di pianificazione.

Analoghe considerazioni possono essere formulate per gli strumenti normativi che verranno predisposti per il recepimento della Direttiva 2007/60 in materia di gestione dei rischi di alluvione.

Anche in questo caso l’organizzazione delle competenze e la predisposizione dei Piani di Gestione del rischio di alluvione, per le ragioni sopra esposte, non può prescindere da una forte intesa tra Stato e Regioni e dalla partecipazione ai processi di redazione dei piani delle Autorità di Bacino interregionali e regionali, che ad oggi hanno operato ai fini della predisposizione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico ed hanno messo in atto attività di sorveglianza e controllo dei territori ai fini della mitigazione del rischio (a titolo di es. si evidenziano le attività di Polizia Idraulica svolte annualmente dall’Autorità di Bacino della Basilicata).

4 LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Il D.L.gs 152/2006, recependo le disposizioni della L.183/89, prevede che la pianificazione di bacino sia attuata attraverso programmi triennali di interventi sia per quel che riguarda la difesa del suolo che gli aspetti connessi alla gestione e tutela delle risorse idriche.

Con specifico riferimento agli aspetti relativi alla difesa del suolo si ritiene che la programmazione triennale degli interventi possa essere riferita solo ad “interventi strategici” di rilevante impegno tecnico-economico ed impatto sul territorio necessari alla mitigazione del rischio idrogeologico. Tali interventi dovrebbero essere oggetto di “Piani Strategici” per la tutela dal rischio idrogeologico (la L. 244/2007, Finanziaria 2008, aveva previsto la predisposizione di Piani Strategici Nazionali di interventi per la tutela dal rischio idrogeologico da attuare d’intesa con le Autorità di Bacino territorialmente competenti, d’intesa con le Regioni e gli Enti locali).

Tuttavia rapide evoluzioni dei versanti per attivazioni improvvise/riattivazioni di movimenti franosi indotti da fattori naturali (eventi pluviometrici estremi) e/o antropici, squilibri generati nella dinamica dei corsi d’acqua, consigliano che la pianificazione di bacino sia impostata con più ragionevolezza su programmi di intervento con cadenza annuale, al fine di poter rispondere rapidamente e più efficacemente alle mutate esigenze del territorio – aspetto questo da considerare nel processo di revisione del D.L.gs 152/2006.

Fig. 1: Sistema della Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali operanti in Italia




Fig. 2: Organizzazione territoriale dei Distretti Idrografici in Italia

